RAVENNA
FARMACIE
Srl

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO RAVENNA FARMACIE SRL.

COMMENTO

Le modifiche proposte sono connesse all'evoluzione della normativa relativa all'attività farmaceutica e del contesto, allineando peraltro lo Statuto alla effettiva configurazione societaria ed agli indirizzi dei soci già in essere. Alcune variazioni a completamento riguardano correzioni meramente formali, comprese quelle per corrispondere ad alcune specifiche osservazioni della Corte dei Conti Emilia-Romagna Sezione Controllo.

ARTICOLO 2

La modifica all'articolo 2 comma 1 lettera a) si rende necessaria a seguito delle novità introdotte dalla legge 124/2017. Possono essere infatti titolari di farmacie private anche le società di capitale, nelle quali è consentita la presenza di soci non farmacisti. Al contempo, sono venuti meno i limiti quanto al numero delle farmacie che possono essere detenute da un unico soggetto (salvo il tetto massimo del 20% delle farmacie della regione). Come disposto con la sentenza della Corte costituzionale 11/2020, con esplicito riferimento alla titolarità e alla gestione si evolve pertanto da un'impostazione *"tecnico-professionale"* ad una impostazione *"economico-commerciale".*
Ne consegue che lo stesso dogma relativo alla inscindibilità della titolarità dalla gestione della farmacia privata potrebbe subire evoluzioni, pur al momento non essendo ancora consolidate dalla giurisprudenza.
Si rammenta che la normativa vigente prevede invece di norma per le farmacie pubbliche (comunali) la titolarità (in capo all'ente locale) scissa dalla gestione.
Nell'ambito di tale contesto, in evidente divenire, si è reso necessario introdurre una nuova formulazione all'art. 2 comma 1 lett. a) che ricomprenda potenzialmente nel senso più ampio possibile tutte le opzioni che potranno essere consentite con stretto riferimento alla attività farmaceutica, prevedendo in ogni caso, come riferimento di chiusura, la verifica della normativa in ogni tempo in vigore. Si tratta pertanto di prevedere opportunamente il perimetro potenziale della specifica attività, fermo restando la verifica in concreto delle fattispecie normative che si intenderanno eventualmente attivare.

L'integrazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) sottolinea la gestione integrata magazzino-farmacie (prevista del resto espressamente dall'art. 100, comma 1-bis del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.) nell'ambito di una forma di organizzazione complessiva voluta dagli enti soci idonea *"a creare condizioni ottimali per assicurare continuità e capillarità nella distribuzione al pubblico dei farmaci relativamente al territorio servito dalle farmacie gestite dalla società ed a quelli comunque approvvigionati, soddisfacendo pertanto finalità di interesse pubblico"*.
Nei piani di ricognizione fin dal 2017 in poi gli enti locali soci (diretti ed indiretti) indicano, senza rilievi del resto da parte della Corte dei Conti, come oggetto dell'attività della società "*la gestione del servizio farmaceutico per i comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso",* producendo beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente nonché producendo un servizio di interesse generale. L'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali è strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità sociali connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute.
Si evidenzia inoltre che, il paragrafo *"Configurazione ed inquadramento di Ravenna Farmacie S.r.l. i un contesto normativo"* del PTPCT, fin dalla versione del 2017 (annualmente aggiornata e pubblicata sul sito

nella sezione *"Società trasparente"*) riporta nel dettaglio tutti i presupposti dell'integrazione magazzino-farmacie.
La modifica, pertanto, della sopracitata lett. b) rende unicamente evidente un contesto già acclarato, semplicemente integrando il testo precedente.

La successiva modifica della lett. c) sottolinea l'apertura di Ravenna farmacie riguardo ad ogni forma di possibile accordo con soggetti pubblici o privati operanti nel settore, atti a promuovere e a perseguire forme di gestione che permettano di soddisfare in chiave evolutiva l'interesse pubblicistico a cui è teso il servizio farmaceutico, valorizzando a tal fine economie di scala, tra cui l'attività all'ingrosso del magazzino. Tali forme di collaborazione, del tutto connaturate a consolidare rapporti con altre realtà pubbliche, si ampliano allo stesso possibile rapporto con realtà private. Si vuole pertanto sottolineare la massima apertura allo sviluppo di forme aggregative più ampie, anche in una logica delle partecipazioni societarie da parte degli enti locali previste dalla normativa vigente.
Anche in questo caso si tratta di emersione (in quanto indirizzo particolarmente qualificante) di quanto già disposto dagli enti locali tra gli obiettivi e gli indirizzi ex art. 19 comma 5 d.lgs. 175/2016 s.m.i. dati alla società, tra i quali è previsto in particolare quanto segue (programmazione 2002-2004):
"attivazione di forme di possibile collaborazione (raccordo in primis con altre entità pubbliche che gestiscono farmacie comunali con la ricerca di forme di gestione che consentano di soddisfare in chiave evolutiva l'interesse primario cui è teso il servizio farmaceutico, valorizzando sinergie ed economie di scala. Appare pertanto coerente, in sinergia in particolare con il magazzino, ottimizzare l'uso efficiente di risorse e mettere in rete, tramite la propria organizzazione (nell'ambito del gruppo), taluni servizi a favore di altre aziende comunali o singole farmacie."

Con riferimento alla modifica del comma 4 viene inserita una modifica meramente formale richiesta dalla Corte dei Conti Emilia- Romagna Sezione Controllo riguardo alla previsione nello statuto che oltre l'80% del valore della produzione fosse effettuato nello svolgimento dei compiti affidata dai soci, mentre invece lo statuto prevedeva unicamente per converso il riferimento alla restante attività inferiore al 20% della produzione che poteva essere svolta diversamente. La riformulazione del comma 4 tiene conto di entrambe le categorie (80% e 20%), riportando meri adattamenti di raccordo.

ARTICOLO 8

Vengono apportate alle lettere m) e n) del comma 1 dell'articolo 8, precisazioni al fine di certezza interpretativa. Il riferimento in entrambi i casi a "*nuovi servizi pubblici"* (m) o *"nuovi servizi"* (n) è riferibile ad *"acquisizioni di farmacie o altre attività connesse"*, pur nelle diverse fattispecie dei due capoversi. Il riferimento al termine *"servizi"* esclude infatti che si possa trattare di forniture o lavori.

ARTICOLO 9

Considerando l'esperienza del lungo periodo interessato dalla pandemia, le sedute di Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione sono divenute da opzione eccezionale di fatto a modalità, se non ordinaria, almeno parificata a quella in presenza. Si rende pertanto opportuno semplificare tale modalità operativa rispetto a quanto previsto dal testo originario, permettendo di omettere in caso di seduta mediante mezzi di telecomunicazione l'indicazione del luogo fisico di convocazione.
Si tratta del resto di un mero allineamento dello Statuto ad un indirizzo consolidato dei Consigli Notarili (per tutte, si cita la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 del 11.03.2020).

ARTICOLO 10

La modifica dell'art. 10 comma 4 è conseguente per le sedute del Consiglio di Amministrazione alla possibilità di omettere il luogo fisico di convocazione introdotto dall'art. 9 comma 1.
Si tratta del resto di un mero allineamento dello Statuto ad un indirizzo consolidato dei Consigli Notarili che ammettono la possibilità della seduta esclusivamente in videoconferenza (senza previsione pertanto di alcun luogo fisico in cui è tenuta) e comunque come non necessaria la presenza di presidente e segretario nello stesso luogo, anche in eventuale deroga sul punto allo Statuto ed a prescindere dalla normativa

specifica prevista nel periodo di pandemia (per tutte, si cita la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 del 11.03.2020 paragrafo 5).

ARTICOLO 13

È stata integrata la motivazione per disporre l'amministrazione da parte di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri con il riferimento alle esigenze di contenimento dei costi (oltre a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, già previste). Si tratta di una modifica meramente formale richiesta dalla Corte dei Conti Emilia-Romagna Sezione Controllo, che costituisce un mero riallineamento a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 14

Si tratta della medesima modifica relativa all'attività del Consiglio di amministrazione introdotta all'art. 9 per l'Assemblea che non necessità di indicazione di un luogo della riunione. Con specifico riguardo alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed ai sopracitati indirizzi consolidato dei Consigli Notarili si cita in particolare per chiarezza il paragrafo 5 della la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 del 11.03.2020.

Ravenna, lì 7/10/2022